

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A fraz. Ragoli -
38095 TRE VILLE - TN
tel 0465/321133
fax 0465/324457
E-mail: sindaco@comunetreville.tn.it



**ORDINANZA
n. 45/2025**

Comunità delle REGOLE SPINALE MANEZ

16 GIU. 2025

PROT. N.

1667

Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: LIMITAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE SU UN TRATTO DELLA STRADA DI VAL BRENTA E VALAGOLA (C.C. RAGOLI II) DA SABATO 14 GIUGNO A DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025.

IL SINDACO

PRESO ATTO che:

- il tratto della strada di Val Brenta e Valagola compreso tra il ponte sul Sarca di Campiglio e la località "Stanga Valagola" (lungo circa 2,3 km), sul C.C. Ragoli II è di transito pubblico, pur essendo di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez;
- tale tratto di strada è particolarmente stretto e tortuoso e, in molti punti, l'incontro di due veicoli provenienti da direzioni opposte non è agevole;

ACCERTATO che il tratto di strada in parola sarà quotidianamente interessato da un notevole flusso veicolare, in gran parte dovuto ai turisti ed escursionisti che frequentano le zone circostanti, ai clienti dell'esercizio rurale Pra de la Casa (con somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, ai sensi dell'art. 2 della L.P. 9/2000), nonché agli aventi diritto all'uso civico della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'A.S.U.C. di Stenico (questi ultimi diretti verso il C.C. Stenico II);

RILEVATO che per l'entrante stagione estiva, gli enti proprietari del territorio attraversato dalla viabilità di accesso alla Val Brenta ed alla Valagola non hanno raggiunto un accordo per la disciplina del traffico veicolare;

RITENUTO indispensabile, per evidenti motivi di sicurezza ed ordine pubblico, limitare il traffico veicolare sul tratto di strada in parola anche nella stagione estiva 2025, nonché disporre l'utilizzo temporaneo dei piazzali forestali esistenti nelle località "Pra de la Casa", quali aree di parcheggio pubblico, al fine di limitare il più possibile le criticità riscontrate nelle stagioni estive precedenti;

SENTITO il Presidente della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e preso atto della sua disponibilità a collaborare con il Comune di Tre Ville per il perseguimento di tali finalità;

RILEVATO che è dovere di questa Autorità, in veste di Ufficiale del Governo, adottare tutti quei provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica;

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 62 della L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

AI SENSI dell'art. 62 "Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco" del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

ORDINA

Per quanto esposto in premessa, da sabato 14 giugno a domenica 28 settembre 2025:

1. le limitazioni di seguito descritte al transito veicolare sul tratto della strada di Val Brenta e Valagola compreso tra il ponte sul Sarca di Campiglio e la località "Stanga Valagola", sul C.C. Ragoli II:

- a) dalle 7.00 alle 17.00 di ogni giorno il transito e la sosta di veicoli a motore saranno consentiti nel limite dei posti auto disponibili nelle aree di proprietà della Comunità delle Regole, specificando che tali aree, saranno le uniche sulle quali sarà consentita la sosta veicolare, fatta eccezione per le quelle riservate ai gestori, ospiti, lavoratori e fornitori dell'esercizio rurale Pra de la Casa, situate nei pressi della struttura ricettiva.

b) tale limitazione non avrà efficacia:

- ✓ per i regolieri della Comunità delle Regole di Spinale e Manez nonché i soggetti incaricati da tale ente di eseguire lavori, forniture e servizi di sua competenza;
- ✓ per gli aventi diritto all'uso civico dell'A.S.U.C. di Stenico nonché i soggetti incaricati da tale ente di eseguire lavori, forniture e servizi di sua competenza: peraltro, tali soggetti potranno esclusivamente attraversare il C.C. Ragoli II al solo fine di raggiungere il C.C. Stenico II;
- ✓ per i gestori, gli ospiti, i lavoratori ed i fornitori dell'esercizio rurale Pra de la Casa;
- ✓ per i gestori, i lavoratori ed i fornitori del Rifugio Brentei e del Ristorante Cascade di Mezzo di Vallesinella;
- ✓ per i conduttori della casina di Malga Frate;
- ✓ per i veicoli utilizzati dalle attività ricettive situate in Val Rendena per il trasporto dei propri clienti: peraltro, tali veicoli potranno transitare sul tratto di strada (in entrata ed in uscita) ma non potranno sostare;
- ✓ per le persone con disabilità su veicolo munito dell'apposito contrassegno ai sensi del Codice della Strada;
- ✓ per i mezzi di soccorso e di vigilanza;

c) dalle 7.00 alle 17.00 di ogni giorno non sarà, comunque, consentito il transito di veicoli con larghezza superiore a 2,3 m., fatta eccezione per gli autocarri adibiti al trasporto di legname della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'A.S.U.C. di Stenico;

2. la Comunità delle Regole di Spinale e Manez dovrà gestire la sosta e quanto disposto al punto precedente.

DISPONE

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez dovrà esporre la presente ordinanza plastificata, all'accesso ed al termine dei tratti stradali interessati dalla disciplina regolamentata dal presente provvedimento e le limitazioni alla circolazione dovranno essere rese note al pubblico mediante i regolamentari segnali stradali, posti, gestiti a cura e spese e sotto la responsabilità della stessa.

La presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Telematico, sul sito internet istituzionale e inviata a tutti i soggetti sottoelencati;

E' fatto obbligo agli agenti di P.S. di far osservare la presente;

AVVERTE

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 206,00 ex art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

IL SINDACO

Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Copia della presente viene inviata:

- alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez;
- all'A.S.U.C. di Stenico;
- alla Polizia Locale delle Giudicarie;
- al Comune di Pinzolo;
- al Parco Naturale Adamello Brenta;
- all'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione della P.A.T.;
- alla Stazione Forestale di Pinzolo della P.A.T.;
- alla Stazione Carabinieri di Carisolo;
- alla Stazione Carabinieri di Madonna di Campiglio;
- al Corpo VV.F. Volontari di Pinzolo;
- al Corpo VV.F. Volontari di Madonna di Campiglio;
- alla Stazione del Soccorso Alpino di Pinzolo;
- alla Stazione del Soccorso Alpino di Madonna di Campiglio;
- a Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa.
- Alla PAT Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza.
- Alla PAT Servizio Foreste e Fauna – ufficio distrettuale di Tione di Trento.
- All'albo telematico comunale.